

CONTRATTO DI OSPITALITA'

Casa di Soggiorno Prealpina

Tra la "Prealpina S.r.l. con unico socio", con sede legale a Cavaso del Tomba (TV), in via S. Antonio, 4, C.F. e P.I. 00635730260, nella persona del Legale Rappresentante, dott. Rodolfo Franceschetto, nato a Padova il 09/02/1950, d'ora in poi denominata "Prealpina",

e il sig. / la sig.ra _____ nato/a _____, il _____
 residente a _____
 in via _____ n° _____
 telefono n° _____ codice fiscale _____

e il sig. / la sig.ra _____ nato/a _____, il _____
 residente a _____
 in via _____ n° _____
 telefono n° _____ codice fiscale _____

e il sig. / la sig.ra _____ nato/a _____, il _____
 residente a _____
 in via _____ n° _____
 telefono n° _____ codice fiscale _____

d'ora in poi denominati "contraenti"
 ed unitariamente indicati come le "parti",

Premesso che:

- la Prealpina, Centro Servizi convenzionato con l'A.U.L.S.S. n° 2 "Marca Trevigiana" per le prestazioni di carattere sanitario, accoglie nella propria Casa di Soggiorno, a domanda degli interessati e a fronte del pagamento di un corrispettivo (retta), persone anziane non autosufficienti, che necessitano di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare e alberghiera per patologie fisiche, psichiche, sensoriali e miste, non curabili a domicilio e persone anziane autosufficienti, con buona autonomia, cui offre un supporto alla vita quotidiana, orientato e finalizzato alla tutela dell'autonomia residua della persona;
- l'accoglimento trova fondamento e titolo esclusivamente nel presente contratto a prestazioni corrispettive, per cui il venir meno per qualsiasi causa delle obbligazioni di una parte comporta conseguentemente il venir meno anche di quelle a carico della controparte, non sussistendo, in assenza del predetto rapporto contrattuale, alcun obbligo della Prealpina di accoglienza ed assistenza di qualsivoglia soggetto;

tra le parti, come sopra individuate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1 Premesse

Le premesse, che qui si intendono integralmente trascritte, formano parte sostanziale del presente contratto.

2 Accoglimento

La Prealpina accoglie a tempo indeterminato/determinato presso la Casa di Soggiorno il sig. _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____ in via _____ n° _____ codice fiscale _____ d'ora in poi per semplicità indicato

Mod. 050.07	“Prealpina S.r.l. con unico socio” Via S. Antonio, 4 31034 Cavaso del Tomba (TV)	Rev.n.15 del 01/01/2017
-------------	---	-------------------------

anche quale “ospite”, garantendo per il periodo di ospitalità le prestazioni di cui alla Carta dei Servizi, con particolare riferimento al cap. 3, pubblicata nel sito internet della Prealpina all’indirizzo www.prealpina.net, ritenendo con ciò assolto l’obbligo di conoscibilità, ai sensi dell’art. 1341, 1° comma, c.c.

La Prealpina dispone di un periodo di 15 (quindici) giorni dal giorno dell’accoglimento, per accertare se l’ospite è idoneo al tipo di struttura e alla vita di comunità, sia dal punto di vista sanitario che comportamentale, e se la comunità risponde alle esigenze dell’ospite. Trascorso tale periodo con esito positivo, l’ospite sarà accettato a pieno titolo. In caso di esito negativo i contraenti si impegnano a trasferire l’ospite altrove entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni. In mancanza si applicherà la procedura prevista dal successivo art. 9.

3 Progetti assistenziali e sistemazione alloggiativa

La scelta della sistemazione, i programmi terapeutici, i progetti assistenziali, l’organizzazione della vita quotidiana sono fissati dalla Prealpina, in rapporto alle condizioni dell’ospite e all’obiettivo del recupero o del mantenimento dell’autonomia funzionale e/o del benessere dello stesso.

La Prealpina può quindi disporre la modifica della sistemazione alloggiativa iniziale, con facoltà di trasferire l’ospite in una stanza o in un nucleo diverso da quell’assegnato all’atto dell’ingresso, per necessità organizzative proprie o per favorire il benessere di tutti gli ospiti o per le mutate condizioni fisiche o psichiche dell’ospite, che comportino la variazione del profilo di autonomia. In particolare, la Prealpina potrà disporre il trasferimento dell’ospite nel nucleo protetto o viceversa la dimissione da tale nucleo.

Qualora il trasferimento comporti un aumento della retta, i contraenti, prontamente informati in merito con preavviso non inferiore a 8(otto) giorni, salvo ragioni di urgenza a tutela del benessere dell’ospite, saranno tenuti al pagamento del maggior onere, salva la facoltà di recesso, secondo quanto previsto dal successivo art. 8, senza applicazione in tale ipotesi del termine di preavviso.

4 Sorveglianza degli ospiti e contenzioni

La Prealpina non applica, se non previa prescrizione medica e con il consenso dei contraenti e, comunque, in applicazione di specifici protocolli, alcuna misura contenitiva o restrittiva eccedente l’ordinaria sorveglianza degli ospiti, e non garantisce la sorveglianza a vista degli accessi e delle uscite.

5 Retta

I contraenti s’impegnano a corrispondere la retta giornaliera attualmente pari a € _____ anche in presenza di eventuali contestazioni del servizio reso dalla Prealpina.

La retta sarà periodicamente adeguata in relazione alla variazione dei costi di gestione della struttura. Tali adeguamenti saranno prontamente e formalmente comunicati ai contraenti mediante lettera o e-mail. Entro il termine di 8 (otto) giorni da tale comunicazione, i contraenti potranno esercitare la facoltà di recesso ai sensi del successivo art. 8, senza applicazione in tale ipotesi del termine di preavviso, con conseguente obbligo di trasferimento dell’ospite in altro luogo.

L’addebito della retta decorre dal giorno successivo all’accettazione del posto da parte dei contraenti, con sottoscrizione dell’impegno precontrattuale.

La retta comprende

1. alloggio, compreso il servizio di pulizia della stanza e degli spazi comuni
2. vitto, in base alle esigenze di alimentazione proprie dell’ospite
3. servizio di assistenza, a mezzo di operatori socio-sanitari, comprendente l’igiene e cura della persona, l’aiuto nella vestizione, l’assunzione del cibo e il supporto nelle normali attività della vita quotidiana
4. servizio medico

Mod. 050.07	<p align="center">“Prealpina S.r.l. con unico socio” Via S. Antonio, 4 31034 Cavaso del Tomba (TV)</p>	Rev.n.15 del 01/01/2017
-------------	---	-------------------------

5. servizio infermieristico
6. servizio sociale
7. servizio fisioterapico
8. servizio psicologico
9. servizio logopedico
10. servizio dietistico
11. servizio educativo-ricreativo
12. servizio di pedicure, di barbiere e di parrucchiere limitatamente al taglio dei capelli e alla piega
13. servizio di lavanderia
14. servizio spirituale

L'assistenza medico-sanitaria, farmaceutica e riabilitativa è garantita da personale medico convenzionato, in base ai criteri di prestazione del S.S.N.

La retta non comprende, e sono quindi addebitate ai contraenti, oltre all'importo della retta così come sopra definita, tutte le spese extra sostenute dalla Prealpina a favore e per conto dell'ospite e preventivamente autorizzate dagli stessi contraenti, anche per via telefonica o per il tramite di persona delegata. Tali spese possono riguardare, a mero titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, il costo del servizio di trasporto non coperto dall'ULSS, farmaci e presidi non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, il servizio di parrucchiere per permanenti o tinte, il servizio di lavasecco esterno ecc.

6 Pagamento della retta

Il pagamento della retta dovrà essere effettuato mensilmente, mediante bonifico bancario (che dovrà riportare le generalità dell'ospite ed il periodo di riferimento) o direttamente presso l'ufficio amministrativo della Prealpina tramite assegno entro il giorno 10 (dieci) del mese in corso.

Nel caso in cui il presente contratto sia sottoscritto da più contraenti, che si obbligano al pagamento della retta per lo stesso ospite, gli stessi saranno tenuti in via solidale, ai sensi dell'art. 1292, c.c., e quindi la Prealpina potrà rivolgersi senza formalità a ciascuno di essi per il pagamento dell'intero.

In caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, da parte dei contraenti, la Prealpina provvederà a diffidare i contraenti stessi, mediante raccomandata A.R., a provvedere al pagamento entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In caso di morosità superiore a 2 (due) mensilità, la Prealpina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, potrà altresì ritenere risolto il presente contratto, comunicando a mezzo raccomandata A.R. la propria decisione ai contraenti, che dovranno trasferire l'ospite altrove entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, salvo comunque il recupero del credito vantato nei confronti dei contraenti, oltre al pagamento delle somme previste dal successivo art. 9.

Inoltre, dal giorno di scadenza del pagamento saranno comunque dovuti, senza bisogno di specifica richiesta e/o di messa in mora del debitore, gli interessi sulle somme a debito nella misura dell' 8 (otto)%.

7 Assenze e decesso dell'ospite

In caso di assenza giustificata dell'ospite (per ricovero ospedaliero, rientro temporaneo in famiglia, vacanza, ecc.), i contraenti, fermo restando l'obbligo di integrale rimborso delle spese anticipate dalla Prealpina per conto dell'ospite, hanno diritto ad una riduzione dell'importo mensile della retta, calcolata secondo i seguenti criteri:

- il periodo che va dal giorno successivo l'uscita, al giorno precedente l'ingresso sarà considerato periodo di assenza;
- per tale periodo di assenza sarà applicata una riduzione del 25 (venticinque) % della retta;
- il posto letto sarà conservato per un periodo massimo di 2 (due) mesi, decorso il quale l'ospite perderà la disponibilità del posto senza necessità di formalità alcuna.

Mod. 050.07	<p align="center">“Prealpina S.r.l. con unico socio” Via S. Antonio, 4 31034 Cavaso del Tomba (TV)</p>	Rev.n.15 del 01/01/2017
-------------	---	-------------------------

L'assenza ingiustificata di 3 (tre) giorni comporterà la risoluzione del presente contratto con addebito dell'intera retta per i giorni di assenza, oltre al pagamento di una somma pari all'ammontare della retta per il periodo di preavviso non concesso.

Nel caso di decesso dell'ospite, sarà addebitato un importo pari al 50 (cinquanta) % della retta per il servizio di cella mortuaria, con decorrenza dal giorno successivo al decesso fino al giorno di partenza delle salma.

8 Recesso e risoluzione del contratto

In caso di recesso dal presente contratto, i contraenti si impegnano a darne comunicazione alla Prealpina, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo “Preavviso”, con almeno:

- 15 (quindici) giorni d'anticipo per gli ospiti inseriti fuori convenzione;
- 7 (sette) giorni d'anticipo per gli ospiti inseriti in convenzione.

Tali termini decorrono dal ricevimento della stessa da parte della Prealpina. In caso di mancato o tardivo preavviso sarà addebitato l'importo della retta per i giorni di mancato preavviso. L'esercizio della facoltà di recesso dal presente contratto da parte dei contraenti, comporta a carico degli stessi l'obbligo di trasferire l'ospite altrove.

La Prealpina può disporre la dimissione dell'ospite con obbligo di ottemperanza da parte dei contraenti al trasferimento dell'ospite in altra sede:

- a seguito di giudizio di inopportunità della permanenza sotto il profilo comportamentale o psico-sanitario, sentito il parere dell'U.O.I. (Unità Operativa Interna);
- per morosità nel pagamento della retta e delle altre spese di competenza dell'ospite, superiore a n° 2 (due) mensilità, secondo quanto previsto dal precedente art. 6;
- qualora l'ospite e/o i contraenti non accettino le scelte organizzative e logistiche adottate dall'Amministrazione;

9 Procedimento di dimissione

Nelle ipotesi previste dal punto precedente e negli altri casi in cui sia necessario procedere alla dimissione dell'ospite, la Prealpina provvederà a diffidare i contraenti, mediante raccomandata A.R., a trasferire l'ospite in altra sede. Qualora gli stessi non vi ottemperino entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, saranno tenuti a pagare, oltre alla retta fino al momento di effettiva permanenza in struttura, una penale fino al doppio della retta giornaliera, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato.

In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di 15 (quindici) giorni assegnato con la diffida, l'Ente adirà le vie legali per il trasferimento forzoso dell'ospite, con riserva di segnalazione del fatto alla competente autorità giudiziaria penale.

10 Uscite

L'uscita dell'ospite non autosufficiente dalla struttura deve avvenire sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei contraenti o di altro soggetto accompagnatore, previa compilazione e sottoscrizione di apposita comunicazione da consegnare all'infermiere in turno. In tali casi il soggetto accompagnatore assume ogni e qualsiasi responsabilità per la custodia e cura dell'ospite.

11 Residenza

A seguito dell'ingresso in struttura, la Prealpina comunicherà la presenza dell'ospite ai competenti uffici pubblici. I contraenti s'impegnano ad adempiere alle eventuali formalità necessarie per regolarizzare la presenza e la permanenza e cura dell'ospite presso la struttura (es. cambio di residenza, autorizzazioni Giudice Tutelare, consegna di documenti), fermo restando che, alla scadenza del periodo massimo consentito dalla vigente normativa in materia di trasferimento della residenza, la Prealpina provvederà d'ufficio alle necessarie comunicazioni ai competenti uffici.

Mod. 050.07	“Prealpina S.r.l. con unico socio” Via S. Antonio, 4 31034 Cavaso del Tomba (TV)	Rev.n.15 del 01/01/2017
--------------------	---	-------------------------

12 Disposizioni particolari

La Prealpina non assume responsabilità alcuna per furto e smarrimento di valori e oggetti personali di qualsiasi tipo (ivi comprese le protesi) conservati nella stanza dall'ospite o comunque nella sua disponibilità.

I contraenti sono a conoscenza che in caso di ricovero ospedaliero la Prealpina è esonerata dal prestare la propria assistenza all'ospite. Tale assistenza è esclusivamente a carico dei contraenti.

I contraenti prestano preventivo consenso all'assegnazione a favore dell'ospite del medico che sarà individuato dalla Prealpina sulla base delle normative di legge e/o delle convenzioni in essere presso la struttura.

I contraenti autorizzano:

- la partecipazione dell'ospite alle gite e/o attività esterne alla struttura ritenute idonee dal medico curante;
- la Prealpina alla pubblicazione di foto ritraenti l'ospite assistito per esigenze assistenziali.

I contraenti dichiarano di conoscere, accettare e s'impegnano a rispettare le norme interne relative all'organizzazione e gestione della struttura e all'assistenza / permanenza degli ospiti.

I contraenti dichiarano di aver ricevuto l'Allegato A al Decreto n. 72 del 29 luglio 2016 *“Linee di indirizzo sulle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogabili a persone affette da demenza e in particolare dal morbo di Alzheimer e sui relativi costi”* nonché di essere stati edotti sul contenuto del medesimo documento.

13 Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti sull'interpretazione, applicazione, ovvero esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono quale Foro esclusivamente competente il Tribunale di Treviso.

14 Norma finale

La mancata applicazione o esecuzione di una delle previsioni della presente convenzione, o di una delle facoltà ivi previste, da parte di una delle parti, compreso il mancato esercizio di diritti, non può in alcun modo essere considerata come rinuncia a tale previsione e non preclude alla parte di eseguire, o esercitare gli stessi, o altri diritti, al verificarsi di nuove circostanze disciplinate dalla convenzione.

Il presente contratto, composta di n° 14 (quattordici) articoli e scritto su n° 6 (sei) facciate, è sottoscritto in due originali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cavaso del Tomba,

I contraenti

Prealpina S.r.l. con unico socio
Dott. Rodolfo Franceschetto

.....

.....

.....

.....

Mod. 050.07	"Prealpina S.r.l. con unico socio" Via S. Antonio, 4 31034 Cavaso del Tomba (TV)	Rev.n.15 del 01/01/2017
-------------	---	-------------------------

I contraenti dichiarano di approvare specificatamente per iscritto, ai sensi degli articoli 1341 e 1342, c.c., i seguenti articoli: art. 2 (Accoglimento), art. 3 (Progetti assistenziali e sistemazione alloggiativa), art. 5 (Retta), art. 6 (Pagamento della retta) art. 7 (Assenze e decesso dell'ospite) art. 8 (Recesso e risoluzione del contratto); art. 9 (Procedimento di dimissione), art. 10 (Uscite), art. 12 (Disposizioni particolari), art. 13 (Controversie).

Letto, approvato e sottoscritto.

Cavaso del Tomba,

I contraenti

.....

.....

.....

Il contraente sig. _____ è persona di riferimento anche per gli aspetti sanitari e stato di salute dell'ospite:

SI

NO

Se la persona di riferimento per gli aspetti sanitari e lo stato di salute è diversa dai contraenti compilare la parte sottostante con i dati personali :

sig. / sig.ra (cognome e nome) _____
nato/a _____, il _____
residente a _____
in via _____ n° _____
codice fiscale _____ grado di parentela _____

Firma dei contraenti

.....

.....

Firma del Referente Aspetti Sanitari